

Archivio selezionato:

OIC 5 – Bilanci di Liquidazione: fra perfezione metodologica ed efficacia empirica

09/01/2020 - Federico Diomeda

Introduzione

Il principio contabile OIC 5 - Bilanci di Liquidazione fu emanato dall'OIC a giugno 2008 per consentire al redattore del bilancio di meglio applicare la disciplina comportamentale e di reportistica individuata dal legislatore con la riforma del codice civile (D.Lgs. 6/2003) che ha introdotto precise disposizioni sulla liquidazione delle società di capitali con gli art. da 2484 a 2496 c.c.

Effettivamente le novità introdotte dal legislatore imponevano al nostro Standard Setter nazionale di intervenire con un apposito principio proprio in considerazione della precedente assenza di sistematicità contabile e di reporting in occasione dello scioglimento delle società di capitali e durante lo svolgimento della liquidazione fino al riparto e alla chiusura della liquidazione.

Sono passati oltre 10 anni dalla introduzione del principio OIC 5 e, quasi fosse un anniversario, può essere utile commentare su alcuni aspetti salienti del principio avvalendosi anche dei risultati di una ricerca empirica condotta su un certo numero di bilanci di liquidazione.

Poiché il vero snodo di filosofia contabile contenuto nel principio è la prescrizione della redazione del cosiddetto “bilancio iniziale di liquidazione”, la ricerca empirica aiuta a comprendere in che modo questa prescrizione, sommata alla preparazione ed allegazione di altri documenti richiesti dall'art. 2487 bis c.c., sia stata percepita e rispettata da varie società al fine di discutere della effettiva portata ed **utilità per i soci** e per il proseguimento della liquidazione.

Dalle conclusioni può derivare qualche spunto che aiuti a dirigere un possibile aggiornamento del principio che ad oggi è probabilmente il più anziano di tutti e non è stato oggetto di alcuna rivisitazione come accaduto negli ultimi anni per l'intero set di principi nazionali.

La disciplina della liquidazione delle società di capitali: novità, fasi e atti

Secondo la innovata disciplina codicistica della Liquidazione, durante l'intero processo di liquidazione di una società è possibile distinguere tre fasi:

- dall'accertamento del verificarsi di una causa di scioglimento della società (art. 2484 c.c.) da parte degli amministratori sino alla data di pubblicazione della nomina dei liquidatori. In questa **prima fase** la gestione dell'impresa spetta agli amministratori;
- dalla pubblicazione della nomina dei liquidatori (art. 2487 bis c.c. e art. 2490 c.c.) fino al deposito del bilancio finale di liquidazione ed all'esecuzione del piano di riparto. Questa fase rappresenta l'intero **procedimento di liquidazione** in senso stretto e la gestione dell'impresa spetta ai liquidatori;
- al termine del procedimento di liquidazione con la cancellazione della società dal registro delle imprese, la terza fase porta alla **estinzione** della società.

Sia il Codice Civile sia il principio OIC si preoccupano di dare istruzioni operative e di rilevazione contabile alle società ed ai loro organi a seconda dello stadio raggiunto dalle diverse fasi.

Il focus che interessa in questa sede è l'**inizio della liquidazione** e l'analisi degli atti che gli organi amministrativi debbono compiere al fine di rappresentare ai soci e ai terzi la sostanza patrimoniale ed economica della nascente liquidazione. Qui il principio OIC 5 stabilisce un preciso percorso formale che in un certo senso integra con estensione gli obblighi previsti dal quarto comma dell'art. 2490 c.c.

Gli atti da compiere sono scanditi dal susseguirsi delle cariche sociali: una volta iscritta al registro imprese la nomina dei liquidatori (art. 2487 bis c.c.), gli **amministratori** cessano ed effettuano la consegna ai liquidatori dei libri contabili e sociali, della situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento, del rendiconto sulla gestione e, giuridicamente, dell'intero patrimonio della società; a partire da questo momento la gestione dell'impresa spetta ai **liquidatori**.

Ai liquidatori spetta la redazione del primo e dei successivi **bilanci intermedi di liquidazione**, formati da conto economico, stato patrimoniale, rendiconto finanziario e nota integrativa (ove le dimensioni a ciò obblighino) con finalità e criteri di redazione diversi da quelli propri del bilancio di esercizio.

Ai bilanci di liquidazione infatti si applicano i criteri di liquidazione come previsto dall'art. 2490 c.c. Tali criteri derivano dalla ovvia considerazione del venire meno della continuità aziendale che, come noto, è uno dei postulati di redazione del bilancio di esercizio ex art. 2423 bis c.c.

Per evidenziare il netto distacco della liquidazione dalla ordinaria conduzione dell'impresa il quarto comma dell'art. 2490 c.c. impone un preciso percorso di reporting che deve essere seguito in occasione della presentazione del primo bilancio di liquidazione. Si riporta di seguito il testo del comma in esame:

“Nel primo bilancio successivo alla loro nomina i liquidatori devono indicare le variazioni nei criteri di valutazione adottati rispetto all'ultimo bilancio approvato e le ragioni e conseguenze di tali variazioni. Al medesimo bilancio deve essere allegata la documentazione consegnata dagli amministratori a norma del terzo comma dell'articolo 2487 bis con le eventuali osservazioni dei liquidatori”.

Secondo il principio OIC 5, per ben ottemperare a questa parte del disposto normativo occorre redigere un vero e proprio **bilancio iniziale di liquidazione** che consente ai liquidatori di illustrare ai soci i valori ricevuti con le consegne dagli amministratori e le loro valutazioni in termini di valori patrimoniali e di previsione di costi necessari a condurre a termine il processo di liquidazione. Tali valutazioni debbono essere effettuate utilizzando **correzioni del patrimonio netto** mediante appostazione di **rettifiche di liquidazione** e **fondi per costi ed oneri della liquidazione**. Il patrimonio netto di liquidazione così risultante consente di prevedere con largo anticipo il possibile risultato della liquidazione e di intervenire opportunamente ove necessario (anche al fine della valutazione di un possibile stato di insolvenza).

La tecnica contabile e di reporting richiesta dal principio OIC 5 è piuttosto elaborata e integra quanto specificamente richiesto dal codice civile in punto documenti da allegare al primo bilancio intermedio di liquidazione (situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento – rendiconto della gestione degli amministratori – verbale di consegna ai liquidatori).

Per quanto concerne la forma e il contenuto del **bilancio iniziale di liquidazione**, questo è redatto in forma di situazione patrimoniale ed è privo di conto economico; è possibile che la sua esposizione avvenga in forma tabellare mostrando, per ciascuna voce delle attività e delle passività, in colonne affiancate, gli importi, rispettivamente, dello stato patrimoniale facente parte del rendiconto degli amministratori e del bilancio iniziale in questione. Tali importi saranno riferiti alla medesima data, poiché le ore 24 della data di conclusione della gestione degli amministratori coincidono con le ore 0 del giorno successivo, in cui ha inizio la gestione dei liquidatori.

Il primo bilancio intermedio di liquidazione

Analizziamo ora la prospettiva del socio che è chiamato ad approvare, come di consueto, il bilancio di esercizio della propria società nell'anno in cui è stato deliberato lo scioglimento anticipato.

In virtù di quanto sopra illustrato il socio approverà un bilancio annuale che è composto da una frazione di esercizio di gestione ordinaria ed una frazione di esercizio di gestione liquidatoria.

Egli riceverà quindi un documento redatto secondo gli schemi di bilancio codicistici e relative relazioni di supporto completato da informativa e allegati specifici del primo esercizio liquidatorio.

Il primo bilancio intermedio di liquidazione, come già detto, sarà redatto dai liquidatori con criteri di liquidazione ed allo scopo di consentire al socio di apprezzare la ragionevole evoluzione della liquidazione esso deve illustrare le variazioni dei criteri e l'effetto della variazione sulle poste patrimoniali.

Per questo motivo nella nota integrativa sarà contenuto il bilancio iniziale di liquidazione secondo la tecnica di redazione, sopra illustrata, imposta dal principio OIC 5 grazie al quale il socio può:

- prendere visione della consistenza e dei valori del patrimonio consegnato dagli amministratori ai liquidatori, secondo valori correnti;
- comprendere come i liquidatori hanno valutato il patrimonio ricevuto ai fini della prognosi sulla ragionevole evoluzione della liquidazione;
- comprendere quali costi i liquidatori reputino necessari per condurre a termine la liquidazione;
- apprezzare se il patrimonio netto di liquidazione è sufficiente a rimborsare capitale e riserve di patrimonio.

Naturalmente, il primo bilancio intermedio di liquidazione espone anche i valori a inizio e fine esercizio. I primi sono il riporto dei valori di funzionamento derivanti dal bilancio dell'esercizio precedente, i secondi sono valori di liquidazione del patrimonio alla fine del primo periodo di liquidazione.

L'insieme degli schemi e delle tabelle di siffatto bilancio pertanto consentono al socio anche di:

- apprezzare le variazioni patrimoniali ed il risultato economico del primo periodo di gestione ordinaria infrannuale eseguito dagli amministratori;
- apprezzare le variazioni patrimoniali ed il risultato economico del primo periodo infrannuale di liquidazione gestito dai liquidatori;
- apprezzare anche gli effetti economici e patrimoniali del periodo intercorrente fra la rilevazione dello stato di liquidazione e la nomina dei liquidatori, quando queste due date non coincidono (caso classico del deposito di una causa di scioglimento da parte degli amministratori e successiva nomina dei liquidatori – in tale periodo la gestione pre-liquidatoria spetta ancora agli amministratori).

La presenza anche del verbale di consegna dagli amministratori ai liquidatori consente, infine, ai soci di apprezzare l'esistenza di difficoltà nel **passaggio di consegne** e di completare l'informativa resa dai liquidatori con la loro prima nota integrativa e la relazione sulla gestione con specifico riferimento a possibili ipotesi di responsabilità dei cessati amministratori.

Questa breve sintesi consente di comprendere come il codice civile e il principio OIC 5 siano stati elaborati allo specifico scopo di orientare l'inizio della liquidazione nella forma di un set documentale dettagliato e puntuale che costituisce base informativa sia per i liquidatori (al fine del loro compito) sia per i soci (al fine delle loro legittime aspettative patrimoniali e conseguente esercizio di diritti societari anche tramite azioni risarcitorie ovvero ricorso a procedure concorsuali). Di tali informazioni beneficiano ovviamente anche i terzi in virtù della pubblicità legale.

Il risultato di una analisi empirica

Per valutare il rispetto dei meccanismi informativi sopra descritti relativi al primo bilancio intermedio di liquidazione e tentare qualche possibile conclusione sulla loro efficacia è stato esaminato un campione di imprese composto da ventisette società di capitali OIC adopter che hanno redatto il bilancio di esercizio in forma ordinaria; di conseguenza, le società del campione non risultano correlate tra di loro secondo alcun indicatore specifico (fatturato, totale attivo, numero dipendenti eccetera).

In una **prima fase**, l'indagine è volta a verificare se il codice civile fosse stato rispettato in relazione alla **presenza della documentazione richiesta** (seconda parte art. 2490 c.c. quarto comma): situazione contabile e rendiconto sulla gestione degli amministratori. L'analisi empirica rivela che:

- in venti casi su ventisette non risulta allegata la situazione contabile alla data di effetto dello scioglimento,
- in dieci casi su ventisette non risulta allegato il rendiconto sulla gestione degli amministratori,
- su diciassette società che hanno allegato il rendiconto, dieci l'hanno realizzato senza nota integrativa, quindi senza alcuna parte descrittiva degli elementi patrimoniali ed economici iscritti nello stesso rendiconto.

Ulteriormente, sotto il profilo delle unicità delle allegazioni, l'indagine rivela che:

- sei società su ventisette hanno presentato all'interno del primo bilancio annuale di liquidazione sia la situazione dei conti alla data di effetto di scioglimento, sia il rendiconto sulla gestione degli amministratori di cui cinque redatti in forma integrale ed uno in forma sintetica;
- dodici imprese su ventisette hanno predisposto uno solo dei documenti richiesti dalla normativa (undici il rendiconto sulla gestione ed una la situazione contabile);
- infine, nove imprese su ventisette non hanno allegato né la situazione contabile né il rendiconto degli amministratori.

In una **seconda fase** è stata analizzata la **redazione del bilancio iniziale di liquidazione**.

L'analisi empirica mostra che in venti casi su ventisette il bilancio iniziale di liquidazione non è presente.

Analizzando il campione prendendo in considerazione la redazione sia del bilancio iniziale che del rendiconto degli amministratori, è possibile notare che in tutti i casi in cui viene redatto il bilancio iniziale di liquidazione è anche avvenuta l'allegazione del rendiconto sulla gestione degli amministratori (sette casi); gli altri casi si suddividono equamente (dieci e dieci) tra società che non presentano il bilancio iniziale di liquidazione ma per cui è avvenuta l'allegazione del rendiconto degli amministratori e società in cui risultano mancanti entrambi.

In una **terza fase** l'analisi empirica ha riguardato se il principio OIC 5 fosse stato rispettato in relazione alla **iscrizione del Fondo per costi ed oneri di liquidazione e delle Rettifiche di liquidazione**.

Il Fondo per costi ed oneri di liquidazione indica l'entità dei costi e degli oneri che l'impresa prevede di sostenere per tutta la durata della liquidazione, al netto dei proventi che prevede di conseguire. La contropartita del Fondo è rappresentata dalla voce "Rettifiche di liquidazione" posta all'interno del patrimonio netto che accoglie anche le differenze fra i valori di funzionamento ed i valori di liquidazione delle attività e delle passività iscritte nel rendiconto degli amministratori. Il saldo delle Rettifiche costituisce, di conseguenza, una posta correttiva del patrimonio che permette di determinare correttamente il patrimonio netto iniziale di liquidazione e che non influisce sul risultato economico del primo periodo di liquidazione.

L'analisi empirica nello specifico illustra:

- sei società su ventisette hanno iscritto correttamente le due voci nel bilancio iniziale di liquidazione;
- sei società su ventisette hanno iscritto le due voci nel primo bilancio intermedio di liquidazione (quindi a fine esercizio);
- tredici società su ventisette non presentano né il Fondo per costi ed oneri di liquidazione né le Rettifiche di liquidazione;
- i due casi residui sono i bilanci di liquidazione che presentano solo il Fondo o solo le Rettifiche.

Alcune conclusioni

L'analisi dimostra che le norme e il Principio OIC sono perfettamente rispettati solo in sei casi su ventisette esaminati (meno di un quarto).

In punto **parziale allegazione di situazione contabile e rendiconto** si può commentare che, pur non rispettate le norme, gli amministratori hanno comunque reso disponibile ai liquidatori un documento riassuntivo della loro gestione. E nel caso di quelle società la cui liquidazione deriva da delibera assembleare vi è coincidenza tra la data cui si riferisce la situazione contabile e la data a cui si riferisce il rendiconto degli amministratori (corrisponde per entrambi a quella di iscrizione al registro delle imprese della delibera di scioglimento anticipato e contestuale nomina dei liquidatori). Di conseguenza, la redazione di uno solo fra i due documenti obbligatori può trovare giustificazione, dato che le informazioni contabili in essi contenute sarebbero identiche, non essendoci stata una fase preliquidatoria.

In punto **assenza di allegazione disituazione contabile e rendiconto**, ciò potrebbe indicare come la produzione dei suddetti documenti non sia percepita necessaria per il compimento dell'intero processo di liquidazione perché, per esempio, i liquidatori possono ugualmente ottenere informazioni sulla situazione dell'impresa attraverso il sistema informativo-contabile aziendale e sulla base di questo procedere ai propri adempimenti (fra cui la redazione del bilancio iniziale di liquidazione).

Non va nemmeno sottovalutata la circostanza per cui su certe dimensioni sociali i liquidatori sono gli amministratori uscenti, e spesso anche soci della società.

In punto **mancata preparazione del bilancio iniziale di liquidazione** si può ipotizzare che i liquidatori possono aver scelto di non redigerlo limitandosi ad effettuare la valutazione degli elementi patrimoniali dell'attivo e del passivo con i criteri di liquidazione direttamente nel primo bilancio annuale di liquidazione per due ordini di motivi:

- la valutazione con i criteri di liquidazione viene effettuata ugualmente, sebbene in data differente da quella a cui si sarebbe riferito il bilancio iniziale di liquidazione;
- i soci prendono visione del bilancio iniziale di liquidazione quale allegato al primo bilancio annuale di liquidazione per cui la sua mancata allegazione accompagnata dall'applicazione dei criteri di liquidazione alla fine dell'esercizio cui si riferisce non determina per gli stessi rilevanti deficit informativi.

Ed infatti il principio OIC 5 (né tantomeno il Codice Civile) non dispone la **convocazione dei soci** per la approvazione separata del bilancio iniziale di liquidazione, per cui la mancata redazione dello stesso, di fatto, caso mai genera un deficit informativo solo per i liquidatori per la assenza della tempestiva conoscenza (prognostica) del possibile andamento della liquidazione e della eventuale situazione di illiquidità in cui versa l'impresa.

In punto **mancato utilizzo del Fondo oneri di liquidazione e Rettifiche di liquidazione**, poiché tutte le società hanno redatto il primo bilancio di liquidazione con i criteri di liquidazione ex art. 2490 c.c.:

- il risultato generato dalla variazione dei criteri di valutazione, invece di confluire direttamente nel patrimonio netto, nella forma del patrimonio netto iniziale di liquidazione, confluisce nel patrimonio al termine dell'esercizio, tramite i propri effetti sul conto economico del periodo. Pertanto, da un punto di vista contabile, potrebbe concludersi che non si determinano differenze estremamente rilevanti a livello informativo per soci e terzi;
- in merito alle voci di costo, onere e provento che dovrebbero essere iscritti nel Fondo, tali elementi sono invece rilevati direttamente in conto economico, progressivamente al verificarsi degli stessi. Per i liquidatori (ed anche per i soci) questo significa non poter conoscere, anticipatamente, l'ipotetico andamento economico della società in liquidazione.

Nell'insieme il confronto fra le norme civilistiche e la tecnica del Principio OIC 5 da un lato e la analisi empirica su un ridotto campione di casi di primo bilancio di liquidazione dall'altro, porta sicuramente a dire che vi è una certa asimmetria fra “filosofia” e “prassi”. La prima descrive puntualmente un percorso che gli attori coinvolti (amministratori, liquidatori e soci) spesso gestiscono in maniera alternativa perché con estrema probabilità ottengono e scambiano informazioni rilevanti e utili ai propri bisogni senza dover ricorrere al rispetto della forma. Tra

l'altro l'assenza di allegati nei bilanci di liquidazione non necessariamente deve corrispondere alla mancata redazione dei documenti richiesti. In questa situazione ciò che quindi si può verificare è un **deficit informativo per i terzi** estranei alla liquidazione stessa. Ad essi può mancare una visione tempestiva e completa della partenza della liquidazione, sebbene anch'essi, insieme ai soci, possano esaminare l'andamento della liquidazione solo sulla base dei bilanci annuali, che se redatti con corretti principi di liquidazione, danno comunque conto delle previsioni di realizzo dell'attivo della liquidazione.

Probabilmente, in sede di revisione del principio OIC 5 il nostro Standard Setter potrà riflettere sulla reale utilità della attuale metodologia contabile e magari concentrarsi solo sugli aspetti di effettiva utilità per i soci e per i terzi direttamente in sede di approvazione del primo bilancio annuale di liquidazione.

OIC 5 - Bilanci di liquidazione

Utente: Federica Guizzardi

mementopiu.it - 09.01.2020

© Copyright Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. 2020. Tutti i diritti riservati.